REGOLAMENTO (CEE) N. 53/88 DELLA COMMISSIONE

del 5 gennaio 1988

che stabilisce talune modalità particolari di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per i prodotti del settore vitivinicolo e che abroga il regolamento (CEE) n. 647/86

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 83, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le regole generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi (MCS) [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2297/86 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2159/87 [4], ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi; che è opportuno precisare talune condizioni particolari di applicazione di tale meccanismo nel settore vitivinicolo;

considerando che, all'inizio di ogni campagna di commercializzazione, viene elaborato un bilancio in funzione delle previsioni di produzione e di consumo dei prodotti in questione in Spagna e nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 52/88 della Commissione [5], taluni prodotti del settore vitivinicolo sono stati ritirati dall'elenco dei prodotti soggetti all'MCS;

considerando che l'applicazione delle norme e modalità sopra indicate, segnatamente di quelle riguardanti il bilancio, implica la fissazione dei massimali indicativi specificati nel presente regolamento e l'abrogazione del regolamento (CEE) n. 647/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che stabilisce le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per i prodotti del settore vitivinicolo [6];

considerando che con decorrenza dal 1° gennaio 1988 la Comunità ha istituito una nomenclatura combinata per soddisfare le esigenze della tariffa doganale comune e quelle delle statistiche del commercio estero della Comunità; che di conseguenza, è necessario classificare tali merci con riferimento alla nomenclatura combinata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I massimali indicativi d'importazione dei prodotti del settore vitivinicolo, di cui all'articolo 83, paragrafo 1, dell'atto di adesione, sono fissati come segue:

a) Massimali indicativi d'importazione sul mercato della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985:

(in ettolitri)

Codice NC	Designazione delle merci	Massimale indicativo campagna 1987/1988
2009 60 2204 30	Succhi di uva (compresi i mosti di uva) Altri mosti di uva	200 500
ex 2204	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, ad eccezione: — dei prodotti di cui alla sottovoce 2204 30, — dei vini cui può essere attribuita la qualifica v. q. p. r. d. (compresi i v. q. p. r. d. spumanti ed i v. q. p. r. d. liquorosi)	500 000

(1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
(2) GU n. L 201 del 24. 7. 1986, pag. 3.
(3) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.
(4) GU n. L 202 del 23. 7. 1987, pag. 1.
(5) Vedi pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale.
(6) GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 50.

b) Massimali indicativi d'importazione sul mercato spagnolo :

(in ettolitri)

Codice NC	Designazione delle merci	Massimale indicativo campagna 1987/1988
2009 60 2204 30	Succhi di uva (compresi i mosti di uva) Altri mosti di uva	50
ex 2204	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, ad eccezione : — dei prodotti di cui alla sottovoce 2204 30, — dei vini cui può essere attribuita la qualifica v. q. p. r. d. (compresi i v. q. p. r. d. spumanti ed i v. q. p. r. d. liquorosi)	27 000

Articolo 2

1. Quando nella sottovoce della nomenclatura combinata è indicato specificamente il titolo alcolometrico del prodotto, ai fini dell'applicazione del titolo MCS è ammessa una tolleranza dello 0,4 % vol rispetto a tale specificazione.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, nel titolo MCS deve figurare, nella casella 20, una delle diciture seguenti :
— Tolerancia del 0,4 % vol,
— Tolerance 0,4 % vol,
— Toleranz 0,4 % vol,
— Ανοχή 0,4 % κατ' όγκο,
— Tolerance of 0,4 % vol,
— Tolérance de 0,4 % vol,
— Tolleranza di 0,4 % vol,
— Tolerantie van 0,4 % vol,
— Tolerância de 0,4 % vol.

2. Nella domanda di titolo MCS deve essere indicato, nella casella 7, il colore del vino o del mosto.

L'interessato può indicare nella stessa domanda di titolo MCS prodotti compresi in più sottovoci della tariffa doganale comune, compilando, secondo i casi, le caselle 7 e 8 della domanda, conformemente alle disposizioni seguenti :

a) casella 7 : succhi di uve (compresi i mosti d'uva) concentrati, di massa volumica non inferiore a 1,240 g/cm³ a 20° C e

casella 8 : ex 2009 60, ex 2204 30 91 e ex 2204 30 99 ;

b) casella 7 : succhi di uve (compresi i mosti d'uva) non concentrati e

casella 8 : 2009 60 59, 2009 60 79, ex 2209 60 90 e ex 2204 30 91 ;

c) casella 7 : vini di uve fresche e

casella 8 : ex 2204 10, ex 2204 21 e ex 2204 29.

La designazione dei prodotti e le sottovoci indicate nella domanda sono riportate nel titolo MCS.

Articolo 3

1. La durata di validità dei titoli MCS di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 574/86 è di 4 mesi a decorrere dalla data in cui sono stati richiesti.

2. L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3388/81 della Commissione (1) è applicabile ai titoli MCS.

(1) GU n. L 341 del 28. 11. 1981, pag. 19.

Articolo 4

Gli importi delle cauzioni relative ai titoli MCS sono i seguenti:

Codice NC	Designazione delle merci	Massimale
2009 60	Succhi di uva (compresi i mosti di uva)	2 ECU/100 kg
2204 30	Altri mosti di uva	1 ECU/hl
ex 2204	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, ad eccezione dei prodotti di cui alla sottovoce 2204 30	1 ECU/hl

Articolo 5

1. Le disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, primo comma nonché degli articoli 3, 4 e 5, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 3388/81 sono applicabili ai titoli d'importazione MCS.

2. Per quanto concerne i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) escluse le uve fresche diverse dalle uve da tavola, e lettera d) del regolamento (CEE) n. 822/87 [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3992/87 della Commissione [2], la durata di validità dei titoli d'importazione MCS, nonché il tasso della cauzione sono identici a quelli indicati negli articoli 3 e 4.

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 647/86 è abrogato.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica da decorrere dal 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

[1] GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 377 del 31. 12. 1987.